

**REGOLAMENTO SULLA MISURA DEL RIMBORSO DEL COSTO
DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE E DEI DIRITTI
DI RICERCA PER L'ACCESSO AGLI ATTI DELL'ARLEF - AGENZIA
REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 ottobre
2014*

Regolamento sulla misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie e dei diritti di ricerca per l'accesso agli atti dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana

Art. 1 Rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie

Art. 2 Diritti di ricerca

Art. 1 Rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie

1 L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,35 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,70 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2. Per gli importi inferiori a Euro 0,70 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

3. Il costo della eventuale spedizione postale dei documenti è a totale carico dell'interessato che ne ha fatto richiesta.

4. La spedizione postale è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. In tal caso è previsto un rimborso fisso di Euro 10,00 più i costi di spedizione e di riproduzione.

5. Per la spedizione via PEC i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 8,00 più Euro 0,25 a pagina formato UNI A4 dei documenti per i quali l'ARLeF ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile e 0,50 a pagina formato UNI A4 per gli altri documenti. I costi sono raddoppiati per pagine formato UNI A3.

6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

7. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte anticipatamente mediante versamento sul c/c bancario dell'ARLeF ovvero secondo altre modalità indicate dall'ARLeF.

Art. 2 Diritti di ricerca

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pari a Euro 20,00 per i documenti recenti (al massimo un anno dall'emanazione) ed Euro 30,00 per i restanti. Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta d'accesso.

2. Nel caso di richiesta di "visione" la richiesta viene soddisfatta previo appuntamento nei tempi indicati nel provvedimento di accoglimento dell'istanza, senza particolari formalità salvo il rimborso dei diritti di ricerca.

3. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte anticipatamente mediante versamento sul c/c bancario dell'ARLeF ovvero secondo altre modalità indicate dall'ARLeF.